



Regolamento comunale sul disciplinamento delle strade a traffico limitato gestite dai varchi elettronici

Regolamento comunale

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Basi legali
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Scopo del regolamento
- Art. 4 Finalità zone a traffico limitato
- Art. 5 Norme d'esecuzione

CAPITOLO II DEFINIZIONI

- Art. 6 Varchi elettronici
- Art. 7 Deroghe di transito
- Art. 8 Procedura di autorizzazione
- Art. 9 Validità autorizzazione

CAPITOLO III INFORMAZIONE, RESPONSABILITÀ

- Art.10 Informazione al pubblico
- Art.11 Responsabilità
- Art.12 Protezione dei dati
- Art.13 Sistema di controllo dei varchi elettronici
- Art.14 Durata di conservazione e distruzione dei dati
- Art.15 Trasmissione dei dati a terzi

CAPITOLO IV SANZIONI, RIMEDI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art.16 Sanzioni
- Art.17 Rimedi di diritto
- Art.18 Entrata in vigore



CAPITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Basi legali

Le basi legali del presente regolamento sono:

- la Legge organica comunale (LOC);
- il Regolamento organico comunale (ROC);
- la Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP);
- la Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle Polizie comunali (LPDPpol);
- la Legge sulle Multe Disciplinari (LMD);
- l'Ordinanza sulle Multe Disciplinari (OMD);
- la Legge sulla circolazione stradale (LCStr).
- il Regolamento Organico comunale.

In particolare:

- art. 5 cfr. 1 e art. 8 cpv. 1 lett. b) della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985;
- art. 6 cpv. 1 lett. a) del Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo 1999;
- allegato 2, cfr. 1.1 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012
- art. 6 della Legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 (LPDP).

Art. 2 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'impiego di lettori targhe di veicoli per il rilevamento e il perseguimento di infrazioni a norme comunali sulla circolazione stradale.

Art. 3 Scopo regolamento

Il Regolamento ha come scopo di disciplinare l'ingresso dei veicoli privati e pubblici nelle strade a traffico limitato in territorio di Collina d'Oro, dotate di impianti per la rilevazione elettronica degli accessi. Esso definisce le procedure di rilascio, gli aventi diritto e i termini di validità delle autorizzazioni, considerato che, all'interno delle strade a traffico limitato è possibile la circolazione per gli autorizzati, come per il servizio a domicilio per i non autorizzati.

Art. 4 Finalità zone a traffico limitato

L'istituzione delle attuali strade a traffico limitato mira a:

- a) Ridurre il traffico veicolare parassitario;
- b) Ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico;
- c) Migliorare la sicurezza dei pedoni;
- d) Rilevare il transito dei veicoli in violazione delle disposizioni in tema di limitazione del traffico ai varchi e procedere all'emissione delle relative sanzioni;
- e) Conoscere i volumi di traffico ai varchi e pianificare eventuali modifiche alla circolazione.



Art. 5 Norme d'esecuzione

Il Municipio emana le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento.
Definisce, in particolare, i luoghi soggetti alla lettura dei numeri di targa d'immatricolazione di veicoli, le ulteriori modalità e le condizioni dell'elaborazione di dati, i diritti di accesso ai dati e le concrete misure tecniche e organizzative di sicurezza.

CAPITOLO II DEFINIZIONI

Art. 6 Varchi elettronici

I varchi elettronici sono costituiti da fotocamere che leggono il numero di targa del veicolo in transito, inviando i dati al sistema di controllo, che ne verifica l'autorizzazione.
In mancanza di autorizzazione il trasgressore è soggetto alle sanzioni previste dall'OMD.

Art. 7 Derghe di transito

1. Hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione per il transito nelle strade a traffico limitato di regola i domiciliati e le aziende con sede legale nel Comune.
2. Altri interessati quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto secondo il cpv.1.
3. La lista esaustiva degli aventi diritto, è disciplinata tramite Ordinanza municipale.

Art. 8 Procedura di autorizzazione

1. Il richiedente deve inoltrare regolare istanza, corredata dalla documentazione necessaria, al servizio incaricato affinché venga registrato ogni veicolo.
2. La procedura completa, è disciplinata dall'Ordinanza municipale.

Art. 9 Validità autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi.
2. Il servizio incaricato ha l'obbligo di verifica periodica dei requisiti.
3. I termini di validità dell'autorizzazione sono disciplinati dall'Ordinanza municipale.

CAPITOLO III INFORMAZIONE, RESPONSABILITÀ

Art. 10 Informazioni al pubblico

Le strade a traffico limitato e gestite dai varchi elettronici dovranno essere adeguatamente segnalate tramite l'apposita segnaletica verticale.

Art. 11 Responsabilità

Il Municipio, per il tramite del servizio incaricato, vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.



Art. 12 Protezione dei dati

1. I dati e le immagini del transito vengono trattati in maniera lecita, nel rispetto delle norme sulla privacy e dei disposti di Legge (LPDP).
2. Il Municipio e per esso il servizio incaricato, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
3. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Regolamento, fanno stato le norme della LPDP.

Art. 13 Sistema di controllo dei varchi elettronici

1. Il Comune allestisce la banca dati del sistema di gestione dei varchi elettronici, creando una lista di veicoli al beneficio di un'autorizzazione di circolazione (white list), comprensiva dei numeri di targa, dei dati riguardanti il nome, il cognome, l'indirizzo dei detentori e il periodo di validità dell'autorizzazione.
2. Il sistema di lettura dei numeri di targa dei veicoli è costituito da fotocamere che rilevano automaticamente il transito dei veicoli e i relativi numeri di targa.
3. Il sistema informatico produce un verbale dei veicoli in infrazione comprensivo della fotografia, del numero di targa e dei dati riguardanti la località, la data e l'ora del passaggio del veicolo.
4. I dati rilevati da veicoli al beneficio di un'autorizzazione di transito, vengono immediatamente eliminati in automatico dal sistema.
5. Gli operatori autorizzati identificano i titolari dei numeri di targa dei veicoli in infrazione come segue:
 - targhe confederate tramite:
 - a. le banche dati cantonali pubblicate in virtù dell'art. 89g cpv. 5 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958), per i numeri di targa ticinesi e di altri Cantoni;
 - b. l'applicativo cantonale gestione targhe, in collaborazione con la Polizia comunale convenzionata;
 - targhe estere tramite:
 - c. la Polizia cantonale.
6. L'accesso ai dati personali di cui alla presente norma è limitato agli aventi diritto di accesso.



Art. 14 Durata di conservazione e distruzione dei dati

I dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri di targa di veicoli devono essere distrutti entro i seguenti termini:

- a. In caso di concordanza con la lista di numeri di targa autorizzati, al massimo entro 100 giorni;
- b. In caso di mancata concordanza con la lista di numeri di targa autorizzati, entro la conclusione della procedura applicabile.

Art. 15 Trasmissione dei dati a terzi

1. Di principio, i dati personali registrati non sono trasmessi a terzi.
2. Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, la documentazione fotografica può essere trasmessa alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova.
3. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

CAPITOLO IV

SANZIONI, RIMEDI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Sanzioni

1. Le contravvenzioni alla segnaletica esposta ai varchi delle strade a traffico limitato sono punite dagli organi competenti a norma della LCStr.
2. Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali applicabili in materia.
3. Il servizio incaricato ha facoltà di sanzionare a posteriori conducenti di cui al cpv. 2.

Art. 17 Rimedi di diritto

1. La procedura semplificata, regolamentata dalla Legge federale concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada è applicata per le infrazioni di lieve entità, e non prevede la possibilità per il contravventore di inoltrare osservazioni.
2. Il contravventore che non è d'accordo con il pagamento della multa, e che vorrebbe inoltrare delle osservazioni, deve semplicemente attendere la scadenza del limite indicato sull'intimazione di pagamento, dopo di che viene avviata la procedura ordinaria.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità cantonale competente.



Approvato dal Consiglio comunale con RCC 89 del 13 marzo 2023.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente
Marco Wazzau

Il Segretario
Pietro Balerna

Gli Scrutatori
Sebastiano Calcò Labruzzo
Federica Chiry

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 60 giorni.

Per il Municipio

Il Sindaco
Andrea Bernardazzi

Il Segretario
Pietro Balerna

Approvato dalla Sezione Enti locali, per delega di competenza del Consiglio di Stato, con risoluzione n. 004716 del 20.06.2023.